



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 5308

ORDINANZA N. 28 DEL 7/04/2020

IL SINDACO

Visti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020 emanati per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con introduzione di un complesso di misure restrittive e limitative finalizzate a ridurre i contatti sociali, assicurare il distanziamento sociale e ridurre i rischi di contagi

Visto l'articolo 1 del d.p.c.m. del 01.04.2020, per effetto del quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

Visto il decreto legge 25.03.2020 n. 19, rubricato "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, il cui articolo 1 contiene un elenco di misure restrittive adottabili per contenere la diffusione del contagio e ridurre i rischi per la popolazione, tra le quali quelle di cui alla lettera u):

*" limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;"* da leggere in combinato con quelle di cui alla lettera a)

*"limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;"*

Considerato che per le imminenti festività di Pasqua e Pasquetta, si ritiene necessario rinforzare le misure di contenimento in atto, al fine di evitare spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, di riunioni familiari e di transito verso le residenze in campagna, con intuibili difficoltà da parte delle Forze dell'Ordine nel controllare il territorio e assicurare il rispetto delle prescrizioni dei ridetti d.p.c.m.

Ritenuto che l'apertura di esercizi commerciali, sia pure per vendita di generi alimentari, legittimando un gran numero di persone ad uscire di casa con la giustificazione dell'acquisto di prodotti alimentari, possa creare occasioni di assembramento e possa amplificare le difficoltà di controllo del territorio.

Ritenuto, in ragione di quanto precede, di dover disporre la chiusura di tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari presenti sul territorio comunale, compreso il mercato giornaliero, nelle giornate

del 12 ( Pasqua) e 13 aprile (Pasquetta) c. m. , lasciando la possibilità di apertura alle sole farmacie e para-farmacie.

Evidenziato che simile misura, preventivamente annunciata, pone tutta la popolazione nella condizione di disporre di tempi adeguati per rifornirsi di quanto di necessità per le citate giornate presso i numerosi esercizi presenti sul territorio, ed al contempo pone le condizioni per limitare gli spostamenti nel centro abitato e consentire controlli mirati nelle strade che conducono a residenze secondarie e\o di campagna

Dato atto che le misure restrittive in argomento non si pongono in contrasto con le misure statali, ne' eccedono i limiti del potere di ordinanza di cui all'articolo 3 del citato D.L. 19\2020, rientrando nell'ambito delle competenze comunali e senza incisione delle attivita' produttive (tale non potendosi qualificare la chiusura per sole due giornate festive, peraltro già oggetto di autonoma scelta da parte di molti operatori) nè di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Richiamate le superiori ragioni di tutela della salute pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini esposti al rischio di diffusione del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze, anche mortali

Ritenuti evidenti i presupposti di contingibilità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visti gli art. 50 c. 5 e 54 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento viene preliminarmente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Bari

#### ORDINA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. E' fatto obbligo di chiusura, per le ragioni di cui in narrativa, per tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari presenti sul territorio comunale, compreso il mercato giornaliero, nelle giornate del 12 aprile (Pasqua) e 13 aprile (Pasquetta) 2020. Rimane ferma la possibilità di apertura per le farmacie e le para farmacie.
3. il Comando di Polizia Locale è incaricato della diffusione, del controllo e di ogni iniziativa per assicurare il rispetto delle presente ordinanza.
4. Nel caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.L.gs.vo n. 267/2000.

#### DISPONE

- di diffondere la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico, consegna in copia ad ogni esercizio di vendita di generi alimentari, diffusione sonora ed ogni altra possibile forma di divulgazione alla cittadinanza
- di comunicare ill presente provvedimento al Prefetto di Bari, alle Forze dell'Ordine e alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio

#### AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA di Bari entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero , in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al termine di 120 giorni dalla pubblicazione.



Il SINDACO  
Tommaso Depalma